

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 aprile 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. 54.

Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7. (17G00075) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 16 marzo 2017.

Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. (17A02937)..... Pag. 2


Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 6 aprile 2017.

Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grignolino d'Asti». (17A02899) Pag. 7

DECRETO 6 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Roero». (17A02900) Pag. 8



DECRETO 6 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati». (17A02901) Pag. 10

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2017.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani. (Ordinanza n. 448). (17A02982) Pag. 11

ORDINANZA 24 aprile 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942. (Ordinanza n. 449). (17A02983) Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERA 18 aprile 2017.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017. (Delibera n. 169/17/CONS). (17A02961) Pag. 13

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2017.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017. (Documento n. 11). (17A03019) Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onilaq» (17A02852). Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Aurobindo» (17A02853). Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofenact» (17A02854). Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerazette» (17A02855) Pag. 28

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Verona**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (17A02906) Pag. 29

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (17A02907) Pag. 29

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (17A02908) Pag. 29

Istituto nazionale di statistica

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (17A02938). Pag. 29

Ministero della difesa

Comunicato relativo alla disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici. (17A02902) Pag. 29

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmovet 250 mg/ml», concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli). (17A02874) Pag. 30



<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exflow 10 mg/g», polvere per uso orale in acqua da bere per bovini (vitelli), suini, polli, tacchini e anatre. (17A02875) Pag. 30</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apifor60, 600 mg/g», soluzione acquosa per api. (17A02876). . . Pag. 30</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile». (17A02877) Pag. 30</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cunivax Mixoma». (17A02878). Pag. 31</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Polyvar 275 mg», striscia per alveare. (17A02879) Pag. 31</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprivalan 5 mg/ml», soluzione pour-on per bovini da carne e da latte. (17A02880). Pag. 31</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH One». (17A02881). Pag. 33</p> <p style="text-align: center;">Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016. (17A02898). Pag. 33</p> <p style="text-align: center;">Ministero dello sviluppo economico</p> <p>Procedura per l'assegnazione della frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su 107,650 Mhz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. (17A02851). Pag. 33</p> <p style="text-align: center;">Società italiana autori ed editori</p> <p>Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07. (17A02897). . . Pag. 34</p>
---	--





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. 54.

Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


MINNITI, *Ministro dell'interno*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

17G00075



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2017.

Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in particolare,

l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che, al primo periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;


Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalità attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;



Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI; le modalità per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non può essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpl e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'ASDI;

Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, individua le priorità del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di euro;

Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a), individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e proce-

dure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI);


Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilità;

Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238, dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di



cui all'art. 1, comma 387, lettera *a*), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;

e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Art. 2.

SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016

1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei

residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»;

b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»;

c) all'art. 4, comma 3, lettera *b*), punto *ii*), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;

d) all'art. 4, comma 3, lettera *b*), punto *iv*), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente»;

e) all'art. 4, comma 3, lettera *c*), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;


f) all'art. 4, comma 3, lettera *c*), punto *iii*), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»;

g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»;

h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»;

i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;

l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco».



Art. 3.

Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA

1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono individuate nelle seguenti:

a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà, come ridefinite per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;

b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro;

c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro;

d) le risorse, non già finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro;

e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano già state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016.

Art. 4.

ASDI

1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualità secondo le modalità di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI

1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti:

a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonché da quan-

to previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo povertà, stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo povertà a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potrà procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualità del beneficio.

2. L'INPS può procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo povertà, annualità 2017.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 16 marzo 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 528

17A02937



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2017.

Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grignolino d'Asti».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;


Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Visto il decreto del 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, recante Integrazione del decreto 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le denominazioni Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castel nuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Visto il decreto del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2016, recante Conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Barbera d'Asti» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti» e «Freisa d'Asti», ed attribuzione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Ruchè di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»;



Vista l'istanza presentata con nota del 21 dicembre 2016 dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, comma 1 e 3 per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Viste le modifiche apportate allo statuto a seguito della richiesta avanzata dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, tesa all'integrazione dell'incarico per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine protetta, con nota prot. n. SOC-ASTI 14/2017 del 20 febbraio 2017, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 e 3 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 3 della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Grignolino d'Asti»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, riconosciuto con decreto dell'8 ottobre 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grignolino d'Asti», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato di cui al decreto 8 ottobre 2012, come successivamente integrato e confermato dal decreto 23 dicembre 2015 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 8 ottobre 2012 e ss.ii.mm. e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Grignolino d'Asti», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02899

DECRETO 6 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Roero».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;



Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Roero»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia», con nota prot. n. S04/2017/5234 del 31 marzo 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Roero»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, con sede legale in Canale (Cuneo), via Sersheim n. 2, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02900



DECRETO 6 aprile 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;


Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Frascati»;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, n. 76707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2014, con il quale è stato integrato l'incarico del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi anche per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela denominazioni vini Frascati ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia», con nota prot. n. 3/2017/32 Lazio dell'8 marzo 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e sulla DOC «Frascati»;



Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, e successive integrazioni, al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, con sede legale in Frascati (Roma), largo Donatori di Sangue snc, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, e successive integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02901

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2017.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani. (Ordinanza n. 448).

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2011 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3983 del 23 novembre 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 146 del 17 febbraio 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani»;



Ravvisata, la necessità di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un'ottica di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. 0356688 del 12 novembre 2014 con cui la Regione Calabria, nel trasmettere la relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 sopra citata, con cui ha chiesto la proroga della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13», aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2016;

Vista la nota CG/42456 del 28 agosto 2015 con cui il Dipartimento ha nuovamente richiesto chiarimenti alla Regione Calabria in merito, in particolare, ai criteri di imputazione delle spese a carico della contabilità speciale ed ha pertanto sospeso il procedimento per la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale;

Considerato che il Dipartimento ha richiesto con nota CG/42468 del 28 agosto 2015 l'esecuzione di un procedimento ispettivo all'Ispettorato generale di finanza in merito alla gestione dei rifiuti della Regione Calabria, che è attualmente in corso;

Vista la nota del 27 maggio 2016 con cui la Regione Calabria, al fine di provvedere al pagamento delle somme derivanti da sentenze di condanna chiede che il procedimento per la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale sia perfezionato;

Considerato che sulla contabilità speciale n. 2762 sono presenti risorse stanziato appositamente per fare fronte anche alle pendenze giudiziarie derivanti da sentenze di condanna emesse in relazione a dette emergenze;

Considerato, altresì, che la Regione Calabria dovrà riversare sulla detta contabilità ulteriori risorse erroneamente introitate sul bilancio regionale;

Ravvisata la necessità di provvedere alle iniziative di carattere solutorio conseguenti a pronunce giurisdizionali afferenti al contesto emergenziale all'epoca deliberato e per il quale la Regione Calabria è stata individuata quale soggetto ordinariamente competente ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Presidente della Regione Calabria del 20 settembre 2016, con la quale è stata richiesta la sostituzione del Soggetto responsabile per il completamento degli interventi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 2161 del 12 ottobre 2016, recante osservazioni del medesimo Ministero in merito alla richiesta di proroga della contabilità speciale;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, a mente del quale all'art. 5 comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è introdotto il limite di durata delle contabilità speciali in non oltre 36 mesi;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con la nota del 27 maggio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Regione Calabria, ing. Domenico Maria Pallaria, subentra al dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria nelle funzioni di Soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 57/2013 citata in premessa.

2. Il Soggetto responsabile di cui al comma 1 è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale al medesimo intestata da destinare alla sola esecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2017, delle sentenze di condanna derivanti dal cessato contesto emergenziale in materia di rifiuti, bonifiche e depurazione delle acque deliberato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 1997, sulla quale riversa le somme depositate sulla contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13», aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Espletate le attività di cui al comma 2, il Soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13» e al contestuale trasferimento di tutte le competenze correlate alla gestione in ordinario dei rifiuti solidi urbani.


4. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

Il capo del Dipartimento
CURCIO

17A02982



ORDINANZA 24 aprile 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942. (Ordinanza n. 449).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 e n. 350 del 3 giugno 2016;

Vista la nota n. 13329 del 23 marzo 2017, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 ha chiesto il mantenimento, fino al 31 marzo 2018, della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015, per le motivazioni ivi indicate;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico e delle relative procedure amministrativo-contabili;

D'intesa con la Regione Emilia – Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5942 - intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 - rimane aperta fino al 31 marzo 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

Il capo del Dipartimento
CURCIO

17A02983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 aprile 2017.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017. (Delibera n. 169/17/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


Nella riunione del Consiglio del 18 aprile 2017;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;



Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 656/15/CONS del 1° dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 2017 con il quale sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 25 giugno 2017 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 43, del 13 aprile 2017, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, la data delle elezioni comunali nella Regione Sardegna;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»;

Vista la legge regionale della Regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17, recante «Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di *status* degli amministratori locali»;


Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del 12 aprile 2017, con il quale è stata fissata per il giorno 11 giugno 2017 la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali della città di Palermo, con eventuale turno di ballottaggio fissato nel giorno 25 giugno 2017;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;



Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto il decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 con il quale l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 25 giugno 2017 l'eventuale turno di ballottaggio;

Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 11 giugno 2017 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 25 giugno 2017, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE


Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.



2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;

b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 01,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it



b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/EC, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediata-

mente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;


c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.



8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite

all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.


TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano



diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.

TITOLO V


VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;



b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 17.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.


9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radio-televisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.



14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accertata, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuita dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 18.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 19.

Turni elettorali nell'anno 2017

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2017, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Roma, 18 aprile 2017

Il Presidente: CARDANI

Il Commissario relatore: MORCELLINI

17A02961

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2017.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017. (Documento n. 11).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 l'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 43, del 13 aprile 2017, si è provveduto a fissare per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, la data delle elezioni comunali della Regione autonoma della Sardegna;

con decreto dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del 12 aprile 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali della città di Palermo, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;



b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

Visto quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

Vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;


Dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.



2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai.

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.


5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.



Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.



5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 della presente delibera.


4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.



5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 9.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 10.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13.


Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

Il Presidente: Fico

17A03019



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onilaq»

Estratto determina AAM/PPA n. 374 del 12 aprile 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale ONILAQ, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (limette per unghie, tamponi detergenti) - A.I.C. n. 041906037 (base 10) 17YVVP (base 32);

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 1,25 ml con tappo applicatore e con accessori (limette per unghie, tamponi detergenti) - A.I.C. n. 041906049 (base 10) 17YVW1 (base 32).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21, cap 20121, Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02852

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 375 del 12 aprile 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale BETAISTINA AUROBINDO, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione:

«24 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043355243 (in base 10) 19C33C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Principio attivo: betaistina dicloridrato.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno, Varese, codice fiscale n. 06058020964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.


Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02853



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofenact»

Estratto determina AAM/PPA n. 376 del 12 aprile 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale BUSCOFENACT, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

AIC n. 041631033 (in base 10) 17QH9T (in base 32)

forma farmaceutica: capsula molle

principio attivo: ibuprofene

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ingelheim AM Rhein, Binger Strasse 173, D55216, Germania (DE)

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C-bis

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione

Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02854

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina AAM/PPA n. 377 del 12 aprile 2017

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale CERAZETTE, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 034118048 (in base 10) 10K6F0 (in base 32)

forma farmaceutica: compressa rivestita con film

principio attivo: desogestrel

Titolare AIC: N. V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, 5349 AB, Paesi Bassi (NL)

Classificazione ai fini della rimborsabilità: per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale


Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione

Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02855



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Verona ha disposto la revoca del marchio della sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, determinandone il ritiro e la cancellazione dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 99 del 1° marzo 2017, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

numero marchio: 20VR - impresa: «Fratelli Filippini S.r.l. in liquidazione», sede: via Silvestrini n. 13 - Verona.

17A02906

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 86 del 23 febbraio 2017, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

numero marchio: 168VR - ditta: «Lineo realizzazione preziosi di Lineo Tabarin» - sede: via Macello n. 13 - Verona.

17A02907

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 85 del 23 febbraio 2017, agli atti dell'ufficio;

2) tre dei cinque punzoni in dotazione all'impresa non sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni di cui sopra a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona:

numero marchio: 245VR - ditta: «Abaco di Trento Raffaello» - sede: via Morgagni n. 4/A - Verona - punzoni non riconsegnati: tre.

17A02908

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2016	Marzo	99,6	- 0,3	- 0,5
	Aprile	99,6	- 0,4	- 0,7
	Maggio	99,7	- 0,4	- 0,5
	Giugno	99,9	- 0,3	- 0,4
	Luglio	100,0	- 0,1	- 0,2
	Agosto	100,2	- 0,1	- 0,2
	Settembre	100,0	0,1	0,0
	Ottobre	100,0	- 0,1	- 0,1
	Novembre	100,0	0,1	0,1
	Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016	Media	99,9		
2017	Gennaio	100,6	0,9	1,2
	Febbraio	101,0	1,5	1,3
	Marzo	101,0	1,4	1,1

17A02938

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo alla disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scorporamento di ordigni esplosivi residuati bellici.

Si comunica che, con decreto datato 28 febbraio 2017, il Ministro della difesa ha approvato la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali interni relativi all'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché disposizioni relative alla formazione del personale addetto alla ricerca e allo scorporamento di ordigni esplosivi residuati bellici. Il predetto decreto, che abroga il decreto del Ministro della difesa 1° giugno 2016, di pari oggetto, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e sul sito web del Ministero della difesa.

17A02902



MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmovet 250 mg/ml», concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli).

Estratto provvedimento n. 170 del 30 marzo 2017

Medicinale veterinario TILMOVET 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli).

Confezione e numero di A.I.C.:

bottiglia da 960 ml - A.I.C. n. 103959019.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen Belgio.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: BE/V/0016/001/IB/003/G.

Si autorizza quanto di seguito indicato:

aggiunta di una nuova confezione e precisamente: flacone da 240 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo di sicurezza a vite in polipropilene (PP) con numero di A.I.C. 103959021.

Per effetto della suddetta variazione l'SPC viene modificato come di seguito:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario:

flacone da 240 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo di sicurezza a vite in polipropilene (PP);

flacone da 960 ml in HDPE bianco con tappo di sicurezza in polipropilene bianco o polietilene ad alta densità.

8. Numero (i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 103959019;

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 103959021.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02874

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exflow 10 mg/g», polvere per uso orale in acqua da bere per bovini (vitelli), suini, polli, tacchini e anatre.

Estratto provvedimento n. 166 del 28 marzo 2017

Medicinale veterinario EXFLOW 10 mg/g, polvere per uso orale in acqua da bere per bovini (vitelli), suini, polli, tacchini e anatre.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

sacco da 500 g - A.I.C. n. 104789019;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104789021;

sacco da 2,5 kg - A.I.C. n. 104789033;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104789045;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 104789058;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 104789060.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale, viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0285/001/IB/004.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi a 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione in acqua da bere: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02875

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apifor60, 600 mg/g», soluzione acquosa per api.

Decreto n. 37 del 28 marzo 2017

Medicinale veterinario APIFOR60, 600 mg/g, soluzione acquosa per api.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.p.A. viale dell'Artigianato n. 13 - 35010 Vigonza (PD).

Produttore responsabile rilascio lotti: Chemicals Laif S.p.A. viale dell'Artigianato n. 13 - 35010 Vigonza (PD).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml (A.I.C. n. 104961014);

tanica da 5000 ml (A.I.C. n. 104961026).

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: acido formico 85% (m/m)....70, 58 g (pari a 60,0 g di acido formico);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Api (*Apis mellifera*).

Indicazioni terapeutiche: Api (*Apis mellifera*).

Trattamento della varroasi (*Varroa destructor*, parassita di *Apis mellifera*).

Tempi di attesa: miele: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura della confezione: 90 giorni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02876

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spasium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 167 del 28 marzo 2017

Medicinale veterinario SPASMIUM VET. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni e n. AIC:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104799010;

5 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104799022.

Titolare A.I.C.: Richter Pharma AG Feldgasse, 19 4600 Wels Austria.


Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: DE/V/0159/001/IB/002.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi a 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito:

6.3 Periodo di validità



Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02877

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cunivax Mixoma».

Estratto provvedimento n. 172 del 31 marzo 2017

Medicinale veterinario CUNIVAX MIXOMA - A.I.C. n. 100307.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo IB, B.II, f.1.b.5: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Estensione del periodo di stoccaggio di un medicinale biologico/immunologico conformemente a un protocollo di stabilità approvato.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

viene esteso il periodo di validità del diluente, confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito:

Punto 6.3:

Il prodotto liofilizzato confezionato per la vendita può essere conservato per un periodo di 24 mesi.

Il diluente confezionato per la vendita ha una validità di 36 mesi.

Una volta ricostituito, il vaccino deve essere utilizzato entro due-tre ore.

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei mock-up debbono essere adeguati alla suddetta modifica del punto 6.3 del RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02878

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Polyvar 275 mg», striscia per alveare.

Decreto n. 39 del 30 marzo 2017

Procedura decentrata n. DE/V/0161/001/DC;

Medicinale veterinario POLYVAR 275 mg striscia per alveare.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A V.le Certosa, 130 - 20156 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH - Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 busta in lamina metallica (10 strisce per alveare) - A.I.C. n. 104994013;

scatola contenente 10 buste in lamina metallica (100 strisce per alveare) - A.I.C. n. 104994025.

Composizione: ciascun ml contiene

principio attivo:

una striscia per alveare contiene

principio attivo:

Flumetrina 275 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti.

Specie di destinazione: Ape mellifera (*Apis mellifera*).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della varroasi delle api mellifere causata da acari *Varroa Destructor* sensibili alla flumetrina.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

del medicinale veterinario dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

L'eventuale prodotto rimanente deve essere smaltito.

Tempi di attesa: miele: zero giorni.

Non utilizzare durante il flusso nettariofero.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A02879

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprivalan 5 mg/ml», soluzione pour-on per bovini da carne e da latte.

Decreto n. 36 del 28 marzo 2017

Procedura decentrata n. UKN/0519/001/DC.

Medicinale veterinario EPRIVALAN 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini da carne e da latte.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Merial 4 Chemin du Calquet - 31000 Toulouse (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in HDPE da 250 ml con dosatore da 25 ml - A.I.C. n. 104702016;

flacone in HDPE da 1 l con dosatore da 50 ml - A.I.C. n. 104702028;

zainetto in HDPE da 2,5 l - A.I.C. n. 104702030;

zainetto in HDPE da 5 l - A.I.C. n. 104702042.


Composizione: ciascun ml contiene:

principio attivo: Eprinomectina 5,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e da latte).

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento e il controllo dei parassiti seguenti:



PARASSITA	ADULTO	L4	L4 inibite
Nematodi gastrointestinali:			
<i>Ostertagia</i> spp.	◆	◆	
<i>O. lyrata</i>	◆		
<i>O. ostertagi</i>	◆	◆	◆
<i>Cooperia</i> spp.	◆	◆	◆
<i>C. oncophora</i>	◆	◆	
<i>C. pectinata</i>	◆	◆	
<i>C. punctata</i>	◆	◆	
<i>C. surnabada</i>	◆	◆	
<i>Haemonchus placei</i>	◆	◆	
<i>Trichostrongylus</i> spp.	◆	◆	
<i>T. axei</i>	◆	◆	
<i>T. colubriformis</i>	◆	◆	
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	◆	◆	
<i>Nematodirus helvetianus</i>	◆	◆	
<i>Oesophagostomum</i> spp.	◆		
<i>O. radiatum</i>	◆	◆	
<i>Trichuris</i> spp.	◆		
Nematode polmonare:			
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	◆	◆	
Parassiti esterni (stadi larvali)			
<i>Hypoderma bovis</i>			
<i>H. lineatum</i>			
Acari della rogna			
<i>Chorioptes bovis</i>			
<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>bovis</i>			
Pidocchi			
<i>Linognathus vituli</i>			
<i>Haematopinus eurysternus</i>			
<i>Damalinia bovis</i>			
<i>Solenopotes capillatus</i>			

Dopo il trattamento generalmente il numero di acari e pidocchi diminuisce rapidamente a causa delle abitudini alimentari dei parassiti, tuttavia in alcuni casi possono essere necessarie diverse settimane per raggiungere l'eradicazione complete.

ATTIVITÀ PROLUNGATA

Applicato come raccomandato, il prodotto controlla le reinfestazioni sostenute da:

Parassita*	Attività prolungata
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	Fino a 28 giorni
<i>Ostertagia</i> spp.	Fino a 28 giorni
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	Fino a 28 giorni
<i>Cooperia</i> spp.	Fino a 21 giorni
<i>Trichostrongylus</i> spp.	Fino a 21 giorni
<i>Haemonchus placei</i>	Fino a 14 giorni
<i>Nematodirus helvetianus</i>	Fino a 14 giorni

*Le specie di parassiti seguenti sono comprese in ciascuno dei generi di pertinenza: *Ostertagia ostertagi*, *O.lyrata*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. surnabada*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*.

Per ottimizzare i risultati, il medicinale veterinario deve essere incluso in un programma per il controllo dei parassiti esterni e interni dei bovini, basato sull'epidemiologia di questi parassiti.



Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: vedi la data di scadenza.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 15 giorni;

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A02880

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH One».

Estratto provvedimento n. 159 del 24 marzo 2017

Medicinale veterinario: SUVAXYN MH ONE.

Confezioni:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 104078011;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104078023;

flacone da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 104078035;

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 104078062;

10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104078074;

10 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 104078086.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

raggruppamento di variazioni tipo II: Procedura n. DE/V/0248/II/019/G.

Si autorizzano le variazioni come di seguito descritte.

Variazioni Tipo II:

B.II.z: Revisione della parte II del dossier per includere modifiche già approvate durante precedenti variazioni (DE/V/0248/001/II/007/G) e rimuovere informazioni obsolete.

Variazioni Tipo I B:

B.I.a.2.a): Modifiche minori del procedimento di fabbricazione del principio attivo;

B.I.b.2.e): Modifica della tempistica per l'effettuazione del test MHDCE dalla fase di concentrazione alla fase di neutralizzazione;

B.I.b.1.z): Aggiornamento della dose di irraggiamento del Siero suino per rispettare i requisiti minimi di 30 kGy;

B.I.b.2.e): Modifica del test di inattivazione sul bulk di antigene. Il metodo ora autorizzato è il seguente: LAB-5590;

B.II.b.3.z): Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito per chiarire la descrizione dei costituenti dell'eccezione denominato Olio SP con Tiomersale;

B.II.b.3.z.): Revisione del processo di miscelazione del prodotto finito;

B.II.d.2.d.): Modifica del controllo del volume sul prodotto finito;

Variazione Tipo I A:

B.I.a.4.c): Soppressione dai controlli in corso di fabbricazione della sostanza attiva del controllo del pH e della torbidità;

B.I.a.4.b): Aggiunta di un test di purezza nella fase 2 del processo di produzione del principio attivo;

B.I.b.2.a): Modifiche minori della procedura per il test di determinazione del contenuto di Olio SP. Il metodo ora autorizzato è il seguente: TA014/706-7075221/03;

B.II.b.5.c): Modifica della tempistica per l'effettuazione del test di sterilità dal ricevimento dell'antigene (fase 9) alla fase 10 b. prima della miscelazione;

B.II.d.1.d): Eliminazione del test di inattivazione sul prodotto finito.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.

Con decreto direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile 2017, è stato determinato il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

17A02898

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura per l'assegnazione della frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su 107,650 Mhz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone.

Il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento n. 24791 dell'11 aprile 2017 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato che si è resa disponibile la frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su frequenza 107,650 MHz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. Tale frequenza sarà assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti dalle Linee guida protocollo n. 20392 del 23 marzo 2017.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate entro il termine perentorio del 12 maggio 2017.

Il contenuto integrale dell'avviso pubblico è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica Comunicazioni, sezione Radio.

17A02851




SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI


Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (<http://www.siae.it>).

ABRATE ANGELO	BANCHIERI GIUSEPPE	BERTELLI RENATO
ACERBI MARIO	BARABINO ANGELO	BERTI ANTONIO
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH	BARABINO ARMANDO	BERTI VINICIO
ADNAN ETHEL	BARACCHINI CAPUTI ADRIANO	BERTOCCI CARLO
ADRIANO DI SPILIMBERGO	BARAN TOMEK	BERTOZZI MARIO
AGAZZI ERMENEGILDO	BARBAGALLO ORESTE	BETTI MAURO
AGOSTINI EDOER	BARBARO SAVERIO	BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
ALBANESE MARISA	BARBIERI ALESSANDRO	BIAGI GIUSEPPE
ALCARAZ JORDI	BARBIERI CONTARDO	BIAGI MATTIA
ALEXANDROVICH BENOIS NICOLA	BARBIERI OSVALDO	BIAGINI ALFREDO
ALLAVENA MICHELE	BARCLAY PER	BIANCHI ANTONIO
ALLOATI ADRIANO	BARDELLI ADEMARO	BIANCHI BARRIVIERA LINO
ALLOSIA GIUSEPPE	BARDETTI GIACINTO	BIANCINI ANGELO
ALMAVIVA MARCO	BARGELLI AUGUSTO	BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
ALTAMIRA ADRIANO	BARGONI GIANCARLO	BIASI GUIDO
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO	BARILLI LATINO	BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
AMORELLI ALFONSO	BARLAFANTE IVAN	BIASIUCCI ANTONIO
ANDERSON MELVIN	BAROVIER ERCOLE	BICCHI SILVIO
ANDREONI CESARE	BARTELS HERMANN	BIENAIME FRANCESCO
ANGI ALEX	BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO	BIETTI ARTURO
ANONIMO	BARTOLI UMBERTO	BIGGI ANTONIO
ANSELMI FABIO	BARTOLINI UBALDO	BIGLIONE ANNIBALE
ANSELMI FRANCO	BARZAGLI & TOXIC	BIOLATTI DIONIGI
ANZIL	BASALDELLA MIRKO	BIONDA MARIO
ANZINGER SIEGFRIED	BASSANO LUIGI	BIONDI MORENO
APPELT DIETER	BASSIRI BIZHAN	BISANZIO ANDREA
ARDISSONE YOLANDE	BATTAGLIA CARLO	BITZER MATTHIAS
ARIE	BATTAGLIA XANTE01	BLANK IRMA
ARMANI ERNESTO GIULIANO	BATTAINI RINO GASPARE	BLOC ANDRE'
ARMENI GUIDO	BAUER MARC	BLOCH MAYA
ARNEGGER ALOIS	BAUER MICHAEL	BOCCACCI MARCELLO
ARP JEAN	BECCHINA GIOVANNI	BOCCHETTI GAETANO
ARPS GESINE	BECHERI EMANUELE	BOCCHI AMEDEO
ARRIGONI LUIGI	BEDINI MARIA CARLA	BODINI FLORIANO
ASCO FRANCO	BEKSINSKI ZDZISLAW	BOEHM ARMIN
ASSETTO FRANCO	BELARDINELLI SILVANO	BOETTO GIULIO
ASTOLFI LUCIANO	BELCASTRO ALFREDO	BOGGIO SELLA MARCO
ATZA ANTONIO	BELTRAME ACHILLE	BOGONI FRANCO
ATZORI DIEGO	BEMPORAD FRANCO	BOHEM ARMIN
AUTORI VARI	BENEDETTO ENZO	BOHM ARIELA
AVALLE FILIPPO	BENETTON SIMON	BOIRY CAMILLE
AVANESSIAN ALFONSO	BENTIVOGLIO CESARE	BOJORQUEZ CHAZ
AZZARONI GIORGIO	BENVENUTI SERGIO	BOLAFFI NICOLA
BACCI EDMONDO	BEPI ROMAGNONI	BOLANO ITALO
BACCIO MARIA BACCI	BERENGO GARDIN GIANNI	BONALDI FEDERICO
BADURA MICHAEL	BERGOLLI ALDO	BONAMINI EROS
BALDASSINI GUGLIELMO	BERMAN EUGENE G.	BONANNI CLAUDIO
BALDESSARI GUIDO	BERNARDONI PINUCCIA	BONAVIA CARLO
BALESTRIERI LIONELLO	BERNASCONI UGO	BONECHI LORENZO
BALLA ELICA	BERRESHEIM TIM	BONETTI FRANCO
BALTHAZAR ROSE WILLIAM	BERRINO MARIO	BONETTI UBERTO




BONFANTI ARTURO	CANEPA ANTON MARIO	CINELLO
BONGIOVANNI DANIELE	CANEVARI SILVIO	CINQUE VINCENZO
BONGIOVANNI RADICE RENZO	CAPALDO RUBENS	CINTOLI CLAUDIO
BONIVENTO EUGENIO	CAPELLI MAURO	CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
BONOMI CORRADO	CAPELLINI SERGIO	CIOTTI GIUSEPPE
BONOMI CARLO	CAPITANIO FABIO	CIRACI' SARAH
BORDONI ENRICO	CAPIZZANO ACHILLE	CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
BORGHI PAOLO GIUSEPPE	CAPOCCHINI UGO	CLAUDUS RODOLFO
BORGIA GIANCARLO	CAPOZZI ANTONELLO	CLEMENTE JACK
BORRA POMPEO	CAPPA LEGORA GIOVANNI	COCCHI MARIO
BORTOLOTTI TIMO	CAPPELLO CARMELO	COCEANI ANTONIO
BORTOLUZZI FERRUCCIO	CAPUTO ULISSE	COLLA ETTORE
BOSIA AGOSTINO	CARÀ UGO	COLLINA RAFFAELE
BOSSI PIERLUIGI / SIBO' - DI GESE DARIO DUO DI ARTISTI	CARAVAGGIO GIANNI	COLOMBI PLINIO
BOSWELL JASSIE	CARENA FELICE	COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
BOTO MARTHA	CARGIOLLI CLAUDIO	COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
BOTTA GREGORIO	CARGO IVAN	COMOLLI LUIGI
BOUNAN CHARLY	CARLO QUAGLIA	CONGDON WILLIAM GROSVENOR
BOUTEILLER CEDRIC	CARMIGNANI VIRGILIO	CONSADORI SILVIO
BOUVARD ANTOINE	CARNEVALE FULVIA	CONSIGLIO MARIO
BOZZALLA GIUSEPPE	CAROSI GIUSEPPE	CONSTANT ANTON
BOZZANO GUGLIELMO	CARPANETTI ARNALDO	CONTE CARLO
BOZZOLA ANGELO	CARPI ALDO	CONTI AUGUSTO
BRANCACCIO GIOVANNI	CARROLI MIRTA	CONTINI CARLO
BRANDO ANGELO	CARROLL LAWRENCE	COPLANS JOHN
BRAQUE GEORGES	CARTA SEBASTIANO	COPPEDE' CARLO
BRESCIANI ANTONIO	CASADEI MACEO	CORBELLI EDGARDO
BRESCIANINI ANGELO	CASCELLA BASILIO	CORNINI MARCO
BRIANTE EZELINO	CASCIARO GIUSEPPE	CORREGGIA FRANCESCO
BRIGNOLI LUIGI	CASELLI GIUSEPPE	CORSI CARLO
BROGGI MARIO	CASENTINI MARCO	COSTA TONI
BROGGINI LUIGI	CASIMIRO JODI	CREMA PAOLA
BROGLIO EDITA	CASIRAGHI ROBERTO	CRESCI MARIO
BROMBO ANGELO	CASONI AURELIA	CRIQUET FRANKY
BRUNELLESCHI UMBERTO	CASSETTI MARINO	CRISCONIO LUIGI
BRUNET CONTRERAS	CASTEGNARO FELICE	CRIVELLI RINO
BRUNO XAVIER	CASTEL ROGER	CROATTO BRUNO
BRUS GUNTER	CASTELLO ENRICO	CROCETTI VENANZO
BUCCELLA DANILO	CASTELVECCHI DINO	CROMATICO
BURTIN MARCEL	CASTIGLIONI GIANNINO	CROTTI DALILA
BUSSU FRANCO	CATTI AURELIO	CURRY ROBERT FRANZ
BUZZI TOMASO	CAVAGLIERI MARIO	CURTONI PINO
CABRAS CESARE	CAVENAGO UMBERTO	CZOK MARTA
CACCAVALE GIUSEPPE	CECCARELLI NERONE	D'AMATO GENNARO
CACCIANIGA CARLO	CECCHERINI ENZO	D'ANNA GIULIO
CADORIN GUIDO	CECCHINI VINCENZO	D'ANTINO NICOLA
CAGLI CORRADO	CECERE FRANCESCO	D'ARRIGO GIUSI
CAGLIANI LUIGI	CENEDESE GINO	D'ELIA DAVIDE
CALDERARA ANTONIO	CENTONZE MIMMO	DA BUSNAGO GIOVANNI
CALDERINI LUIGI	CERACCHINI GISBERTO	DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
CALLEGARI MATTEO	CERNIGOJ AUGUSTO	DALE FRANK
CALVI GREGORIO	CHAPLIN ELISABETH	DALLA ZORZA CARLO
CAMARDA FRANCESCO	CHECCHI ARTURO	DAVID ANDRE'
CAMINITI ALEX	CHERI ARMANDO	DAVID DOMENICO
CAMPAGNARI OTTORINO	CHERSICLA BRUNO	DAVOLI ANGELO
CAMPAJOLA FRANCESCO	CHERUBINI CARLO	DAZZI ARTURO
CAMPEGGI SILVANO	CHERUBINI GIUSEPPE	DE ALBERTIS EDOARDO
CAMPESAN SARA	CHIACCHIO FRANCESCO	DE ALEXANDRIS SANDRO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO	CHIERICOZZI ELVIO	DE ANGELIS VITALIANO
CAMPIGOTTO LUCA	CHIMENTI PINO	DE BEIJER JASPER
CAMPUS GIOVANNI	CHIURAZZI G.	DE BIASI MARIO
CANAVACCIUOLO MAURIZIO	CIACELLI ARTURO	DE CARO GIOVANNI
CANCOGNI AGOSTINO	CIAM GIORGIO	DE CAROLIS G.
CANEGALLO SEXTO	CIARDO VINCENZO	DE CONCILIIIS ETTORE




DE CORSI NICOLAS	EVANGELISTI VALERIO	FUJIWARA SIMON
DE FELICE AURELIO	FABBI FABIO	FUMAGALLI ANDREA
DE FRANCISCO PIETRO	FAILE	FUNI ACHILLE
DE FUSCO RENATO	FAIT CAMILLO	FUSIWARA SIMON
DE GRADA RAFFAELE	FALCHETTI ALBERTO	GAETANIELLO VINCENZO
DE LA MORA GABRIEL	FALLANI MARCO	GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
DE LAZAREFF ALEXANDRA	FALZONI GIULIO	GALANTE FRANCESCO
DE LISIO ARMANDO	FANARI ROBERTO	GALANTE NICOLA
DE LUCA ARTURO	FANTINI DINO	GALARDINI RENZO
DE LUCA F.	FANTUZZI ELIANO	GALGANI FILIPPO
DE LUCCHI OTTORINO	FARA LIBOR	GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
DE LUCIA EDOARDO	FARALDO DIAMANTE	GALLETTI GIORGIO
DE MAGISTRIS SALVATORE	FASCE GIANFRANCO	GALLETTI GUIDO
DE MARTINO GIOVANNI	FAVAI GENNARO	GALLI ALDO
DE NICOLA FRANCESCO	FAVARO ANGELO	GALLI GIUSEPPE
DE NISCO FAUSTO	FEDERICO MICHELE	GALLIANI MICHELANGELO
DE POLI PAOLO	FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO	GALLORI BEATRICE
DE VITA LUCIANO	FELISARI ENRICO	GALVANI ANDREA
DE WITT ANTONY	FELISI MANUEL	GALVANO ALBINO
DEL BON ANGELO	FERAT SERGE	GAMBAROFF NIKOLAS
DELITALA MARIO	FERNANDEZ-MURO JOSE ANTONIO	GAMBINO MICHAEL
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE	FEROCI SABINA	GAMBONE GUIDO
DELLA GAGGIA ANTONIO	FERRARI BERTO	GARACCIONI ORESTE
DELLE MONACHE PAOLO	FERRARI ENEA	GARAU AUGUSTO
DELUIGI MARIO	FERRARI GIUSEPPE	GARAU SERGIO
DENNING GUY	FERRARI TEODORO WOLF	GAREL PHILIPPE
DEQUEL ORESTE	FERRARI VINCENZO	GARELLI FRANCO
DESIATO GIUSEPPE	FERRARIO LINDA	GARGANI ALFREDO UBALDO
DESPOTOVIC NEBOJSA	FERRARIO LUIGI	GARRIDO LECCA XIMENA
DESSY STANIS	FERRARIS SEVERINO	GASPARI LUCIANO
DI BELLO BRUNO	FERRERO ALBERTO	GASPARI MAKSIM
DI BOSSO RENATO	FERRO ITALO	GASPARINI ALESSANDRA
DI CAPRI CARMELINA	FERRO SERGIO	GASTALDO LUCA
DI LUCIANO LUCIA	FIGARI FILIPPO	GASTEL MATTEO
DI MARZIO FABRIZIO	FILIDEI ROLANDO	GATTO SAVERIO
DI ROBILANT TRISTANO	FILOCAMO LUIGI	GAUDENZI PIETRO
DI SALVATORE NINO	FINI LEONOR	GELMI ANNAMARIA
DI VICCARO ANTONIO	FINLAY IAN HAMILTON	GEORGIEV BORIS
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL	FIorentINO PAOLO	GEPPETTI MARCELLO
DINETTO LINO	FIORESI	GERANZANI CORNELIO
DISCOVOLO ANTONIO	FIORESI STEFANO	GERARDENGI BIGIO
DIULGHEROFF NICOLAJ	FIORETTI LUIGI	GERBAUD ABEL
DODERO PIETRO	FIRPO EDOARDO	GERDA IRO GERDAGO
DONGHI ANTONIO	FLORES MARK	GERMANA' MIMMO
DONZELLI MAURIZIO	FLORIS CARMELO	GHERMANDI QUINTO
DORFLES GILLO	FOGLI ANDREA	GHIGLIA PAULO
DORMICE	FOGLIATI PIERO	GIACOBBI ERNESTO
DORNER HELMUT	FOIS FOISO	GIANATTASIO UGO
DOSSI FAUSTA	FORCELLA FRANCESCA	GIANNELLI ENRICO
DOZIO ANGELO	FORG GUNTHER	GIARRIZZO MANLIO
DREI ERCOLE	FORMICHETTI SILVIO	GIGLI LORENZO
DUIJSSENS GERDINE	FORNARA CARLO	GIGNOUS LORENZO
DULBECCO GIAMPAOLO	FOSCATO ROSSANO	GILOT FRANCOISE
DUO DI ARTISTI	FRACASSIO GAETANO	GIOLI LUIGI
DUO DI ARTISTI FONTANA LUCIO - EGIDIO COSTANTINI	FRAI FELICITA	GIORDANO FELICE
DURHAM JIMMIE	FRANCALANCIA RICCARDO	GIORGI GIUSEPPE
DYBSKY EVGENI	FRANCESCONI ANSELMO	GIOVANNONI ALESSANDRA
EBENSPERGER HANS	FRANCOLINO ANDREA	GIROSI FRANCO
ELEUTERI SERPIERI PAOLO	FRANZOSI GIOVANNI	GISMONDI TOMMASO
EPAMINONDA HARIS	FRATANTONIO SALVATORE	GIULIETTI RICCARDO
ERBEN ULRICH	FRIEDL PETER	GOETZ HENRI
ERWITT ELLIOTT	FRIGERI LANFRANCO	GOLDANIGA DARIO
ESPOSTO ARNALDO	FRIGO GIULIO	GONINI CLAUDIO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG	FRISIA DONATO	GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH




GORDIGIANI EDUARDO	JULIUS EVOLA	LORENZL JOSEF
GORIN JEAN	KAUFFMANN MASSIMO	LOSI CINELLO
GORNI GIUSEPPE	KEES GOUDZWAARD	LUCARINI ADOLFO
GRADY NAPOLEONE	KELM ANNETTE	LUCAS SANTO
GRANUCCI SANDRO	KEMENY ZOLTAN	LUDO
GRASSI MARCO	KENNEDY HEIDI	LUPERTZ MARKUS
GRASSI VITTORIO	KETTEMANN ERWIN	LUPO ALESSANDRO
GRAZIANI CICCIO	KNORR KAREN	LUPORINI SANDRO
GRECO LEONARDO	KOKOCINSKY ALESSANDER	LUXARDO LAZZARO
GRIBAUDO EZIO	KOLEHMAINEN OLA	LUZZATI EMANUELE
GRIMON GILLES	KOPITZEVA MAYA	MAC
GRISELLI ITALO ORLANDO	KOROMPAY GIOVANNI	MAGGIONI PIERO
GRITTINI GIULIANO	KOS GOJMIR ANTON	MAGLIANI BIAGIO
GROSSI LUIGI	KOSSAK JERZY	MAGNI GIUSEPPE
GROSSO ORLANDO	KOSTNER HUBERT	MAGNUS PLESSEN
GRUDDA CARIN	KOULBAK VICTOR	MAGROTTI ERCOLE
GUACCIMANNI VITTORIO	KOVESKY GEZA	MAMBRIANI ANGELO
GUAITA CARLO	KRALJ FRANCE	MANAI PIERO
GUARIENTI CARLO	KRAWEN HENDRIK	MANCA MAURO
GUASTI MARCELLO	KREGAR STANE	MANELLI LUCIANA
GUENZI COSTANTINO	KRYSTUFEK ELKE	MANGOLD ROBERT
GUERRESCHI GIUSEPPE	KSUTA MAXIM	MANGONE FERNANDO ALFONSO
GUERRESI PATRIZIA	KUBOTA MASATAKA	MANNUCCI CIPRIANO
GUERRIER VICTOR	KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH	MANZI SERGIO
GUERZONI FRANCO	KUNST MILAN	MARAGLIANO FEDERICO
GUI VITTORIO	KUPKA FRANTISEC	MARANDER SANNA
GUILLOT BERNARD	KURI GABRIEL	MARCA RELLI CONRAD
GUSSONI VITTORIO	KUSMIROWSKI ROBERT	MARCHELLI MIRCO
HABICHER EDUARD	LAGOMARSINO RUNO	MARCHIG GIANNINO
HAGEMANS PAUL	LAIB WOLFGANG	MARCHINI VITALIANO
HAKA JANUSZ	LAMB OSCAR HERMANN	MARCONI MARISA
HAKANSON HENRIK	LAMBERTINI MARISA	MARCUCCI MARIO
HARDING ALEXIS	LANDI BRUNO	MARFA FUTURISTA
HASSAN FATHI	LANDOZZI LANDO	MARIANI MARCELLO
HAUDRESSY PASCAL	LAVAGNINO PIERLUIGI	MARICONTI ANDREA
HEINS NO NAME	LAZZARI BICE	MARINI GIOVANNI
HENCZNE DEAK ADRIENNE	LAZZERI LORENZO	MARINO GIUSEPPE
HERMANN ALBERT	LE CORBUSIER	MARIONI MONICA
HERMANN PAUL	LED	MARLON MARCO
HILLIARD JOHN	LEGER FERNAND	MARMA RODOLFO
HOFFMANN JOSEF	LEIDI PIETRO	MAROTTA NICOLA
HOLWECK OSKAR	LENCI LUCA	MARRA MAX
HUBER MICHAEL	LENTINI ROCCO	MARROCCO FRANCO
HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA	LEPRI STANISLAO	MARSIC CVETO
HUSNI-BEY ADELITA	LEVASTI FILLIDE	MARTINELLI ONOFRIO
IACURCI AGOSTINO	LEVERONE ADRIANO	MARTINEZ GAETANO
IEVOLELLA ANTONIO	LEVIER ADOLFO	MARTINI ALBERTO
IMPERATORI FABIO	LEVINI FELICE	MARTINI QUINTO
INNOCENTI CAMILLO	LEYLAND SUSAN	MARUSIC ZIVKO
IROLLI VINCENZO	LIETZMANN HANS	MARUSSIG GUIDO
ISSUPOFF ALESSIO	LIGABUE ANTONIO	MAS SRL
J2L	LIMOUSE ROGER	MASCELLANI NORMA
JACOPI ADELE	LINARDI GIUSEPPE	MASI PAOLO
JAKAC BOZIDAR	LINDBERG PETER	MASINI V.
JAKE AND DINOS CHAPMAN	LIPPI RAFFAELE	MASSANA DONPERE
JAMA MATIJA	LISTRI MASSIMO	MASTROIANNI DOMENICO
JANAS PIOTR	LO CASCIO FRANCO	MASTROIANNI UMBERTO
JANNI GUGLIELMO	LOFFREDO SILVIO	MASUYAMA HIROYUKI
JEAN ARNAVIELLE	LOMBARDI LUIGI	MATINO VITTORIO
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD	LONGO MACINI FRANCESCO	MATTEUCCI SERAFINO
JOCHIMS REIMER	LONGOBARDI NINO	MAUGHAM DAPHNE
JODI	LONGONI BALDASSARRE	MAZZEI GIUSEPPE
JODICE FRANCESCO	LOPEZ IVAN	MAZZIERI WALTER
JONES JOE	LORENZEN JENS	MAZZOLANI BRUTO



MAZZOLARI UGO	MUCCHI TONO	PAVAN ANGELO
MAZZUCCHETTI FRANCO	MUCHE JAN	PAVAN VESNA
MEERMAN BAS	MÜLLER RICHARD	PAZIENZA ANDREA
MEIER HOLGER	MURATORI AGOSTINO	PELLIS JOHANNES NAPOLEON
MEJNERI GUIDO	MUSITELLI GIULIO VITO	PENDINI FULVIO
MELCHIOTTI VALERIO	MUSSNER GUIDO	PENGO RENATO
MELE PIETRO	MUSSO CARLO	PEREZ AUGUSTO
MELI SALVATORE	NANNINI MATTEO	PERGOLA ROMOLO
MELIS MERCHIORRE	NAPOLETANO ANTONIO	PERI PETER
MELLI ROBERTO	NATTINI AMOS	PERNICE MANFRED
MELLONE DARIO	NATTINO VITTORIO	PERS ISABELLA
MELONI GINO	NDIAYE OUSMANE DAGO	PERSICO MARIO
MELONISKI DA VILLACIDRO	NEGRI MARIO	PERSOLJA MIROSLAV
MENEGOZZO VASCO	NEOGRADY LAZLO	PERSOLJA VLADIMIR
MENEGUZZO TONI	NERO	PESA GIUSEPPE
MENENDEZ REBECCA	NEVELSON LOUISE	PESCADOR LUCIA
MERCADANTE BIAGIO	NICOLINI GIOVANNI	PETRO' PAOLO
MERELLO AMEDEO	NISTRI LORENZO	PETRUCCI CRISTIANO
MERLO METELLO	NIVOLA COSTANTINO	PETTIBONE RICHARD
MESSINA FRANCESCO	NOELQUI	PEVERELLI CESARE
METZINGER JEAN	NOTARI ROMANO	PIACENZA PIETRO
MEYER HARDING	NOVATI MARCO	PIACESI WALTER
MICCINI EUGENIO	NOVELLO GIUSEPPE	PIALI STEFANO
MICHAUX HENRY	OBERTO ANTONIO	PIANA FERDINANDO
MICHELACCI LUIGI	OLIVA SIGFRIDO	PIATTI ANTONIO
MIGLIORI NINO	OLIVARES JUAN	PICENNI FERNANDO
MILANI LUIGI	OLIVOTTO GERMANO	PICKING JOHN
MILANI UMBERTO	OMICCIOLI GIOVANNI	PICOLLO GIACOMO
MILESI ALESSANDRO	OPPO CIPRIANO EFISIO	PICOZZA PAOLO
MINASSIAN LEONE	OPRANDI GIORGIO	PIGATO ORAZIO
MINERBI ARRIGO	ORI LUCIANO	PILLITTU LUIGI
MINGUZZI LUCIANO	ORNATI MARIO	PILON VENO
MINIUCCHI AGAPITO	ORRU' FRANCESCO	PINA ALFREDO
MINJUNG KIM	ORTEGA JOSE	PINK LUTKA
MINO ROSSO	ORTELLI GOTTARDO	PINOT
MINOLI PAOLO	OTTOLENGHI WEDEKING HERTA	PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
MIRABELLA SABATINO	PACANOWSKI ANDREA	PIOVACCARI LUCA
MIRANDA VITTORIO	PACOUIL GEORGES	PIROVANO ANNALISA
MISSIKA ADRIEN	PAGAN LUIGI	PISCANEC ELDA
MOCCHIUTTI CESARE	PAGLIACCI ALDO	PISCITELLI GIULIA
MOHOLY-NAGY LASZLO	PAGOWSKA TERESA	PISCITELLI PAOLO
MOISELET GABRIEL	PAINÉ ALWIN EDGAR	PIVA GIANNI
MOISO GIORGIO	PAIVALANEN	PIVI LEONARDO
MOLLINO CARLO	PALADINI PIERO	PIZZIRANI GUGLIELMO
MOLODKIN ANDREI	PALANTI GIUSEPPE	PLAISANCE CECILE
MOLTENI GIOVANNI	PALAZZI BERNARDINO	PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
MONACHESI SANTE	PALAZZINI ANGELO	PODENZANA GERARDO
MONDINI ALDO	PALOSUO HANNU	POGLIAGHI LUDOVICO
MONTANARINI LUIGI	PANE GINA	POIRIER ANNE E PATRICK
MONTI CESARE	PANNAGGI IVO	POLI VIVALDO
MONTI MAURIZIO	PANZA GIOVANNI	POMI ALESSANDRO
MONTI MICHELANGELO	PAPAS SILVIA	PONGA LUCIA
MONTUSCHI GIANCARLO	PARIS GUILLAUME	PONTI PINO
MORANDO PIETRO	PARISI FABIANO	PONZI GIACOMO
MORBIDUCCI PUBLIO	PARISOT ADRIANO	POSTAL UMBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO	PARK EUN SUN	POUR KOUR
MORETTI GIACOMO	PARKANYI PETER	POVAKROFF SERGE
MORI MARISA	PARMIGIANI ALDO	PRADA CARLO
MORI NENO	PARSONS VICKEN	PRATELLA FAUSTO
MORMORELLI LUIGI	PASCALI PINO	PREGNO ENZO
MORONI ADRIANO	PASINI LAZZARO	PRESICCE LUIGI
MORZENTI NATALE	PATELLA LUCA MARIA	PRESTA SALVADOR
MOSCARDINI MARGHERITA	PAULUCCI ENRICO	PRESTILEO ENZO
MOSCONI DAVIDE	PAULUCCI GIORGIO DARIO	PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH



PRINI GIOVANNI	RUBINSTEIN PATRICK	SERPAN JAROSLAV
PROMETTI ENRICO	RUCKRIEN ULRICH	SERRA ZANETTI PAOLA
PROSA ALFREDO	RUDOLPH KLAUDUS	SERRI ALFREDO
PROTTI ALFREDO	RUECKRIEM ULRICH	SÉRVULO ESMERALDO
PULEO STEFANO	RUEDA GERARDO	SESIA GIOVANNI
PULLI ELIO	RUKREIM	SEVESO POMPILIO
PULZE GIOVANNI	RUMNEY RALFH	SHISHKIN DASHA
PUMA DAVIDE	RUSSOLO LUIGI	SIBUET PAUL
QUAGLINO MASSIMO	SACCARDI LABORATORIO	SIDIBE MALICK
QUARTI MARCHIO' ERNESTO	SACCHETTI ENRICO	SIDOLI NAZZARENO
QUERIN MARCO	SACCOROTTI OSCAR	SIGNORETTO SILVANO
RACCAGNI ANDREA	SACHERI GIUSEPPE	SILVA ROBERTA
RACKOWE NATHANIEL	SALA JEAN	SIMONDO PIERO
RADCHENKO	SALIETTI ALBERTO	SIMONETTI GIANNI EMILIO
RADCHENKO LUDMILLA	SALINAS PABLO	SIMONETTI GINO
RADI PAOLO	SALIOLA ANTONIO	SINGH ALEXANDRE
RAIMONDI ALDO	SALTI GIULIO	SIQUEIROS DAVID ALFANO
RAIMONDI MARIO	SALVADORI ALDO	SIROTTI RAIMONDO
RAMBALDI EMANUELE	SALVINI INNOCENTE	SISSI
RAMBAUDI PIERO	SALVUCCI BARBARA	SKAARUP BJORN OKHOLM
RAMI TURADO NURIA	SAMORE' MARCO	SLIS PIERLUIGI
RAMPIN SAVERIO	SAMPAIO DIM	SOBRILE GIUSEPPE
RANUCCI LUCIO	SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE	SOCRATE CARLO
REIMONDO DAVID	SANTANELLI DIEGO	SOKOV LEONID
REINA MIELA	SANTOMASO STEFANO	SOLARI GIOVANNI
RENE' CHARLES EDMOND HIS	SARNARI FRANCO	SOLDATI MASSIMO
RERO	SARONI SERGIO	SOLENGHI GIUSEPPE
RESCALLI DON ANGELO	SARRI SERGIO	SOLERO PIO
RETNA	SARTINI ULISSE	SORESSI ALFREDO
REVIGLIONE MARIO	SATOSHI HIROSE	SORGATO CHIARA
REVILLA CARLOS	SAVELLI ROBERTA	SORMANI MARINO
REYNA ANTONIO	SAVINI MAURIZIO	SORRENTINO DOMENICO
RICCI DANTE	SBISA' CARLO	SPACAL LUIGI
RICCI NOVARA GIOVANNI	SCALVINI GIUSEPPE	SPADA C.
RICHTER HANS	SCARPA CARLO	SPADINI ANDREA
RIGHETTI ANGELO	SCARPELLA LIVIO	SPAGNOLI RENATO
RIGHETTI RENATO	SCARVELLI SPYRIDON	SPAZZALI LUCIANO
RIGHI FEDERICO	SCAZZOSI DORIANO	SPAZZAPAN LUIGI
RITTER VON KOSSAK WOICIECH	SCHAFFER ALBRECHT	SPAZZOLI VANNI
RIVAROLI GIUSEPPE	SCHEDA STEFANO	SPINOSA DOMENICO
RIZZI	SCHEIBL HUBERT	SPRANZI ALESSANDRA
RIZZO PIPPO	SCHIAFFINO ANTONIO	SPRINGOLO NINO
RIZZO ROBERTO	SCHIAVON UMBERTO	STAAL JONAS
RIZZOLI GIOVANNI	SCHLICHTER RUDOLF	STAMPONE GIUSEPPE
RODOCANACHI STAMATY PAOLO	SCHMID ALDO	STERNEN MATEJ
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO	SCHMIDT FRANZ	STOLZ ALBERT
ROITER FULVIO	SCHUYFF PETER	STRICCOLI CARLO
ROMA ALESSANDRO	SCHWARZKOGLER RUDOLF	STULTUS DYALMA
ROMAGNOLI GIOVANNI	SCHWEIZER RICCARDO	SUGIYAMA ISAO
ROMIEU SYLVIE	SCHWONTKOWSKI NORBERT	SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
ROSSETTI BRIGITTA	SCIARAFFA ALESSANDRO	SUPINO
ROSSI ALDO	SCIASCIA	SURBONE MARIO
ROSSI GINO	SCOCCHERA ALFREDO	SURDI LUIGI
ROSSI RICCARDO	SCORZELLI EUGENIO	SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
ROSSI UGO	SCOTTO DI LUZIO LORENZO	SWAN DOUGLAS
ROSSI VANNI	SCROPPA FILIPPO	SWETLANA HEGER
ROSSINI ROMANO	SCUFFI MARCELLO	SZAPOCZNIKOV ALINA
ROTELLI NEREO MARCO	SECCHIAROLI TAZIO	TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
ROTTA LORIA CLAUDIO	SEDEJ MAKSIM	TAGLIAFERRI ROMANO
ROUBICKOVA MILUSE	SEIBEZZI FIORAVANTE	TAKIS VASSILLAKIS
ROVELLA ENZO	SELVA ATTILIO	TALLONE GUIDO
ROYO LUIS	SEMEGHINI PIO	TAMBURI FRANCESCO
RUBBI MATTEO	SEMPREBON BRUNO	TANGUY YVES
RUBINO ANTONIO	SENESI LUIGI	TAPAYA RODEL




TARICCO MICHELE	VAGNETTI GIANNI	VOROBIEVA NADEZHDA
TARQUINIO SERGIO	VALACCHI VASCO	WALDE ALFONS
TATO	VALAZZA ADOLF	WEINER LAWRENCE
TAVAGNACCO GUIDO	VALENTINI NANNI	WEISS WOJCIECH
TEIS EVGHENI	VALIER WILLY	WENDERS WIM
THEVENET RAIMOND	VALSANG TATJANA	WEST FRANZ
TICCI GIOVANNI	VALSECCHI CARLO	WILDER ANDRE'
TICHY MIROSLAV	VAN DER WALK JOHN	WILDING LUDWIG
TILOCCA GAVINO	VAN EYCK VERONIKA	WILKES CATHY
TIMMEL VITO	VANDENBRANDEN GUY	WINIARSKI RYSZARD
TKACEV ALEXSEJ	VANGELLI ANTONIO	WOLF FERRARI TEODORO
TOGNI EDOARDO	VANIER CLAUDE	WOLF REMO
TOMASELLI ONOFRIO	VARAGNOLO MARIO	WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
TOMBA CLETO	VARVARO GIOVANNI	WOLS OTTO
TOMMASI GIULIANO	VAZQUEZ ANTONIO BARTOLOME	WOTRUBA FRITZ
TOPPI SERGIO	VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER	WULZ MARION
TORAL CRISTOBAL	VEJUI TORBJORN	YASUDA KAN
TORO ATTILIO	VELLANI MARCHI MARIO	YUN JUNG SEO
TORRESINI ATTILIO	VELLY JEAN PIERRE	ZAMBELETTI LUDOVICO
TOZZI MARIO	VERBO	ZAMPETTI LUCA
TRAGLIO IRABELLA	VERCELLI GIULIO ROMANO	ZANDRINO ADELINA
TRAMONTI GUERRINO	VERDECCHIA CARLO	ZANETTI ZILLA VETTORE
TRAVERSO ANTONIO	VERDI ALESSANDRO	ZANGHI WILLIAM MARC
TRENTINI GUIDO	VERI LAURO	ZANIBONI SERGIO
TREVI CLAUDIO	VERLATO NICOLA	ZANONI LUCIANO
TROTTA ANNUNZIATINO	VERMI ARTURO	ZAO WOU KI
TROTTA ANTONIO	VERZETTI LIBERO	ZAPPINO MICHELE
TRUBBIANI VALERIANO	VETRUGNO MAURIZIO	ZAZZERI FRANCO
TURRELL JAMES	VIANELLO VINICIO	ZEI LUCIA
UCCHINO NINO	VIANI ALBERTO	ZEN PIERO
UGO ANTONIO	VIAZZI ALESSANDRO	ZILOCCHI ALBERTO
ULISSE	VIDMAR NANDE	ZINELLI CARLO
UMBERG GÜNTER	VILLALTA MARZI ESTEBAN	ZIVERI ALBERTO
UNDICI GIUSEPPE	VINOGRADOV & DUBOSSARSKY	ZIZI SMAIL
URSELLA ENRICO	VITALI ALBERTO	ZORLINI OTTONE
USELLINI GIAN FILIPPO	VITALIANO MARCHETTO	ZORLO GILBERTO
VACCAI FRANCO	VITELLI LOLA	ZUCCHERI LUIGI
VAGLIERI GIUSTINO	VIVIANI GIUSEPPE	ZUCCOLI ORESTE
VAGNETTI FAUSTO	VIVIANI VANNI	

17A02897

VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-099) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 4 2 9 *

€ 1,00

